

COMUNE DI BOLSENA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

IL COMUNE DI BOLSENA

01. IL COMUNE DI BOLSENA RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI TUTTI COLORO CHE VIVONO NEL TERRITORIO COMUNALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI ITALIANE E INTERNAZIONALI DEGLI ENTI LOCALI, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE RESPONSABILITA' CHE GLI DERIVANO DALL'ESSERE UN CENTRO DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE, CULTURALE E RELIGIOSO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE SECONDO I CRITERI DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE DEL BACINO DEL LAGO DI BOLSENA, E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE SIGNIFICATIVE RISORSE CULTURALI, STORICHE ED ARTISTICHE, PATRIMONIO DEL COMUNE DI BOLSENA.

02. L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL COMUNE DOVRA' TENERE CONTO DELLE POSSIBILITA' OFFERTE DALLA RISORSA COSTITUITA DAL LAGO DI BOLSENA, CHE NE LEGITTIMA UNA AUTENTICA VOCAZIONE TURISTICA.

03. IL COMUNE DI BOLSENA DOVRA' FAVORIRE LO SCAMBIO E L'INTEGRAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'AREA DI CONFINE FRA TRE REGIONI (LAZIO, UMBRIA, TOSCANA), IN CUI E' COMPRESO IL SUO TERRITORIO E CHE COSTITUISCE L'AMBITO TERRITORIALE DEI SUOI INTERESSI, RAFFORZANDO I LEGAMI STORICI CON LA CITTA' DI ORVIETO E PIU' IN GENERALE CON L'AREA TERRITORIALE OMOGENEA DELLA TUSCIA.

04. IL COMUNE PROMUOVE LA SOLIDARIETA' DELLE COMUNITA' LOCALI, IN PARTICOLARE VERSO LE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' SVANTAGGIATE E PROMUOVE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E POSSIBILITA' DI RELAZIONE SOCIALE PER LE DONNE E GLI UOMINI, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI TEMPI E MODALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DI VITA ADEGUATI ALLA PLURALITA' DI ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.

05. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL'AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI DELLA COSTITUZIONE.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LAZIO, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE E COMPLEMENTARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER 63,92 CHILOMETRI QUADRATI DI CUI 30,40 SUL LAGO DI BOLSENA.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME "COMUNE DI BOLSENA (PROVINCIA DI VITERBO)".

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE AI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. LE SESSIONI ORDINARIE SONO QUELLE IN CUI IL CONSIGLIO, IN UNA O PIU' RIUNIONI, E' CONVOCATO PER L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO, DEL CONTO CONSUNTIVO E DI TUTTI GLI ALTRI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA B) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI,

PROFESSIONISTI, ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNIQUALVOLTA COSTORO LO RICHIEDANO.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

B) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

C) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI

TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. IN CASO DI MANCATA ELEZIONE DEL DOMICILIO, IL CONSIGLIERE SI INTENDE DOMICILIATO NELLA CASA COMUNALE.

05. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI E IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, ESSI VENGONO POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE. OGNI CONSIGLIERE PUO' SOTTOSCRIVERE UN SOLO DOCUMENTO PROGRAMMATICO. SI CONSIDERANO NON APPOSTE LE SOTTOSCRIZIONI DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI DA PARTE DELLO STESSO CONSIGLIERE.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 03, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI

ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI.

02. PUO' ESSERE ELETTO ASSESSORE UN SOLO CITTADINO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ESSERE ELETTO CONSIGLIERE E CHE NON ABBAIA PARTECIPATO, IN QUALITA' DI CANDIDATO, ALLE ULTIME ELEZIONI COMUNALI.

03. L'ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI A CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE

- DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
 - I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCI E DONAZIONI, FATTE SALVE LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO;
 - L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA LE TRANSAZIONI;
 - M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
 - N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE E DALLO STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORCESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
 - B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA LEI SVOLTA.
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".
04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL

SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 22

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI STRUMENTALI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, ECCETTO LE ORDINANZE, AI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI E AL SEGRETARIO COMUNALE;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRIAZIONE, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA: DEL SEGRETARIO COMUNALE E DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;

R) PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NEI LIMITI DELLE SOMME IMPEGNATE CON DELIBERAZIONE.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA', APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DEL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

02. IL SINDACO PUO' DELEGARE AI SINGOLI ASSESSORI, PER DETERMINATI GRUPPI DI MATERIE, LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) DIRETTIVE AGLI UFFICI SIA IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE CHE ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE;

B) INIZIATIVE E PROPOSTE RIGUARDO ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA;

C) CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DI COMMISSIONI CONSULTIVE.

ART. 26

VICESINDACO

01. L'ASSESSORE CHE SEGUE IL SINDACO NELLA LISTA PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI VICESINDACO SOSTITUENDOLO NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO SI SEGUE, PER LA SOSTITUZIONE, L'ORDINE DI ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI CORRISPONDENTE ALL'ORDINE DELLA LISTA PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA E QUINDI L'ORDINE DI ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI SECONDO I VOTI RIPORTATI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI PRECEDE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. L'ASSESSORE ESTRANEO AL CONSIGLIO NON PUO' SOSTITUIRE IL SINDACO.

TITOLO 03

UFFICI BUROCRATICI

ART. 27

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. IL RAPPORTO D'UFFICIO E IL RAPPORTO DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO REGOLATI DA NORME STATALI E DA NORME COMUNALI CON ESSE COMPATIBILI.

04. IL SEGRETARIO, COMUNALE PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

05. STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, ESCLUSI QUELLI IN CUI SIA UFFICIALE ROGANTE, NEL RISPETTO DELLE DELIBERAZIONI A CONTRATTARE.

ART. 28

VICE SEGRETARIO

01. IL COMUNE HA UN VICE SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.

02. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART. E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 29

PRINCIPI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. GLI UFFICI PROFESSIONALI DEL COMUNE A CARATTERE PERMANENTE SONO ARTICOLATI IN SETTORI.
02. IL SETTORE E' L'UFFICIO CUI SONO AFFIDATE LE ATTIVITA' APPARTENENTI AD UN' AREA DETERMINATA O A PIU' AREE ACCORPATE.
03. IL SETTORE PUO' ESSERE COMPOSTO DA PIU' UFFICI.
04. I DIPENDENTI PREPOSTI AI SETTORI SONO RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFIDATI AI SETTORI STESSI E COME TALI ESPRIMONO I PARERI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.
05. I DIPENDENTI PREPOSTI AI SETTORI SONO ALTRESI' RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA GLI UFFICI PROFESSIONALI E TRA ESSI E GLI UFFICI ONORARI. PRESCRIVE L'INTERINATO E LA SUPPLENZA AFFINCHE' GLI UFFICI SIANO SEMPRE DOTATI DI UN PREPOSTO IDONEO.
07. IL REGOLAMENTO PREVEDE ALTRESI' LA POSSIBILITA' CHE I DIPENDENTI SIANO ADDETTI TEMPORANEAMENTE AD ALTRI UFFICI PERMANENTI O TEMPORANEI CONTINUANDO O MENO AD ASSOLVERE I COMPITI ASSEGNATI PRESSO L'UFFICIO DI APPARTENENZA.
08. IL REGOLAMENTO DETTA NORME PER LA ISTITUZIONE DI UFFICI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI ELEZIONI, CENSIMENTI ED ALTRI EVENTI O NECESSITA' DI CARATTERE COMUNALE O SOVRACOMUNALE.

ART. 30

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO, I POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, CON DECISIONE MOTIVATA SULL'INESISTENZA DI RISORSE INTERNE.
02. PER LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE.

TITOLO 04

SERVIZI PUBBLICI

ART. 31

SERVIZI IN ECONOMIA

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA E' DISCIPLINATA DA APPOSITI REGOLAMENTI.
02. IL COMUNE PUO' DARE IN APPALTO PARTICOLARI ATTIVITA' MATERIALI ATTINENTI AI SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA QUANDO NON DISPONE DI UNA ORGANIZZAZIONE IDONEA ALL'ESECUZIONE DIRETTA.
03. IL COMUNE PUO' CONCLUDERE CONTRATTI D OPERA E AVENTI PER OGGETTO UNA PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE QUANDO NON E' POSSIBILE O NON E' CONVENIENTE L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE.

ART. 32

AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE E PROFESSIONALITA' PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE O PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

02. LA NOMINA AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI "CURRICULA" DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

03. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

04. GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE SOSTITUITI "IN TOTO" COL PROCEDIMENTO PREVISTO PER LA MOZIONE DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA COMUNALE. SINGOLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSTITUITI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO.

ART. 33

ORDINAMENTO DELLE ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE PROVVEDE AGLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. IL PRESIDENTE CONVOCA I PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SOVRINTENDE ALL'ISTRUTTORIA E ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO. ADOTTA NEI CASI DI URGENZA O SU DELEGA DEL CONSIGLIO ATTI CHE DEVE RISPETTIVAMENTE SOTTOPORRE A RATIFICA O COMUNICARE NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

03. IL DIRETTORE E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DELLA ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE, PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO E PROVVEDE ALLA VERBALIZZAZIONE. ESPRIME PARERE PREVENTIVO SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA LORO LEGITTIMITA', ALLA LORO IDONEITA' A CONSEGUIRE LO SCOPO E DELLA LORO REGOLARITA' CONTABILE. E' IL CAPO DEL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE.

04. L'ISTITUZIONE PUO' DARE IN APPALTO ATTIVITA' MATERIALI ATTINENTI AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SUA GESTIONE. PUO' AFFIDARE ATTIVITA' MEDIANTE CONTRATTI D'OPERA E MEDIANTE CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 34

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 35

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 06

FORME COLLABORATIVE

ART. 36

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 37

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA'

DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 38

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONSORZIATI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 39

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 36 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E NON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 40

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI E, IN PARTICOLARE:

- A) DETERMINARE LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO;
- B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALE IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
- C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E: STIPULA L' ACCORDO, CON L' OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 41

VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE, ATTRAVERSO LO STATUTO RICONOSCE IL VALORE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI E VEDE NELLA CITTADINANZA ATTIVA UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER METTERE AL CENTRO DELLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E PER ESTENDERE L' EFFICACIA DELLA DEMOCRAZIA.

02. IL COMUNE, PERTANTO, CONSIDERA SUO COMPITO QUELLO DI VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE, GARANTENDO AI CITTADINI LA FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI DIRITTI, IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE, IL DIRITTO DI AVANZARE ISTANZE, PROPOSTE E VALUTAZIONI, IL DIRITTO DI INTERLOQUIRE PUBBLICAMENTE CON L' AMMINISTRAZIONE.

03. IN PARTICOLARE, IL COMUNE SI IMPEGNA A SOSTENERE LA CITTADINANZA ATTIVA RIMUOVENDO GLI OSTACOLI CHE NE LIMITANO L' AZIONE, OPERANDO PER GARANTIRE UN CONTINUO COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI COMUNALI E RENDENDO DISPONIBILI I PROPRI SPAZIO STRUTTURE E RISORSE IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DI FINI DI INTERESSE GENERALE. IL COMUNE, INOLTRE, ORGANIZZA SERVIZI E UFFICI INFORMATIVI CHE PROMUOVONO E FAVORISCONO LA CITTADINANZA ATTIVA.

ART. 42

CONSULTA

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA, ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE, CON FINALITA' GENERALI, ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. LA CONSULTA E' COMPOSTA DALL' ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA, CHE CHIEDANO DI PARTECIPARVI PRESENTANDO L' ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO, L' ELENCO DEI SOCI COMPREDENTE ALMENO DIECI PERSONE RESIDENTI A BOLSENA E LE GENERALITA' E IL DOMICILIO DEL PRESIDENTE O DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO.

02. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA L' ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' AUTOGESTIONE, DELLA PARITETICITA' DEI RAPPRESENTANTI E DEL CARATTERE PERMANENTE DELL' ASSEMBLEA.

03. LA CONSULTA DEVE ESSERE RIUNITA DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE COMPETENTE PER LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL PROGETTO DI BILANCIO COMUNALE, NONCHE' DI OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE PIANI E PROGRAMMI ANNUALI.

04. LA CONSULTA DEVE ESSERE RIUNITA DAL SINDACO QUANDO LO RICHIEDA UN NUMERO DI COMPONENTI STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. LA CONSULTA PUO' RIUNIRSI PER INIZIATIVA FACOLTATIVA DEL SINDACO, DI UNO O PIU' ASSESSORI E DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 43

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO, POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE E ARTICOLATE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA STORICA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN RIONI.

02. LE CONSULTAZIONI DEVONO GARANTIRE LA LIBERTA' AL ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI.

03. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO PRESENTARE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI. IL SINDACO DA' RISPOSTA SCRITTA ENTRO TRENTA GIORNI OPPURE, SE RITIENE LE QUESTIONI SOLLEVATE PARTICOLARMENTE RILEVANTI, LE INSERISCE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATE NELLA CONSULTA POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE AL SINDACO, CHE RISPONDE NELLE FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

ART. 44

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 15 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 45

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 46

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 DEVE ATTUARE ANCHE LE ALTRE NORME STATALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

02. NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE GLI INTERESSATI HANNO DIRITTO, SE LO RICHIEDONO, DI ESSERE SENTITI NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO SIA DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO, SIA DALLA COMMISSIONE CHE DEVE EVENTUALMENTE ESPRIMERE UN PARERE CONSULTIVO.

ART. 47

DIFENSORE CIVICO. NOMINA. DURATA IN CARICA

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. L' INCARICO E' CONFERITO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE, ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI E A SCRUTINIO PALESE, AD UN CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE, AVENTE I REQUISITI PER LA NOMINA A GIUDICE CONCILIATORE.

03. LA CARICA E' INCOMPATIBILE CON ANALOGO INCARICO ATTRIBUITO ALLA STESSA PERSONA DA ALTRO COMUNE DELLA PROVINCIA.

04. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO E FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE CHE DEVE AVVENIRE ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. NON E' IMMEDIATAMENTE RIELEGGIBILE.

ART. 48

ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. EGLI HA IL COMPITO DI SEGNALARE AL SINDACO, A RICHIESTA DEI CITTADINI O DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI DEGLI UFFICI COMUNALI.

03. A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI ED ENTI POTRA' RIVOLGERSI AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPETENTI PER ACCERTARE I MOTIVI DI INERZIA O DI RITARDO NELLA DEFINIZIONE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI UFFICI E DI OTTENERE, NELLE ORE DI SERVIZIO, LE NOTIZIE RELATIVE

A SINGOLI PROCEDIMENTI PER I QUALI SIA STATO INTERESSATO.

05. HA DIRITTO DI OTTENERE, A RICHIESTA, E SENZA ONERI DI SPESA, COPIA DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI QUELLI DA ESSI RICHIAMATI.

06. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE INTERPELLATO DAI CITTADINI IN ORDINE A RITARDI NELL'ESPLETAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. IN TAL CASO POTRA' RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE, O AL DIFENSORE CIVICO COMPETENTE, PER OTTENERE LE NOTIZIE RICHIESTE.

07. E' FATTO SALVO IL RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEL CASO DI IPOTESI DI REATO RAVVISATE NEL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

08. ENTRO IL MESE DI GENNAIO PRESENTA AL SINDACO, PER IL CONSIGLIO COMUNALE, UNA RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ESEGUITI E LE DISFUNZIONI RISCONTRATE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

ART. 49

REVOCA, DECADENZA E DISPENSA DALL'UFFICIO

01. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOGGETTO A REVOCA, SALVO CHE PER COMPROVATA INERZIA.

02. IL RELATIVO PROVVEDIMENTO E' DISPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

03. PUO' ESSERE ALTRESI' DISPENSATO DALL'UFFICIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE.

04. DECADE DALL'UFFICIO IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, PER SUO TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA, O PER UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 50 .

05. IL CONSIGLIO DOVRA' ESSERE RIUNITO ENTRO TRENTA GIORNI PER LA NOMINA DEL SUCCESSORE.

ART. 50

INCOMPATIBILITA'

01. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON:

A) LO STATO DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, AMMINISTRATORE O CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE E CIRCOSCRIZIONALE O DI COMUNITA' MONTANA;

C) LE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI AZIENDA, CONSORZIO, ENTE E SOCIETA' DIPENDENTI O CONTROLLATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO, O NEI QUALI TALI ENTI ABBIANO PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE O NELLA GESTIONE;

D) LA QUALITA' DI COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE AI CONTROLLO;

E) LA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI CANDIDATO ALLE ULTIME ELEZIONI COMUNALI.

ART. 51

SEDE. ONERI OPERATIVI. INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LOCALI MESSI A

DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UNA INDENNITA' MENSILE PARI AD UN QUARTO DI QUELLA PREVISTA PER IL SINDACO, LA FORNITURA DEL MATERIALE MINUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI ED UN RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER DATTILOGRAFIA E SIMILI NON SUPERIORE, NELL'ANNO, ALL'INDENNITA' DI CARICA.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 52

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. NON PUO' PROCEDERSI ALL'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO VIGENTE SENZA LA CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 53

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE DEVONO ESSERE DELIBERATI APPENA POSSIBILE, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E COL PRESENTE STATUTO.